



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 66 DEL 22/07/2020**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO DI REGIONE SANT'EUSEBIO PER LAVORI**

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Società Italgas Reti S.p.A., con la quale si richiede l'istituzione del divieto di transito in regione Sant'Eusebio, al fine di consentire la posa di tubazione ed allacciamenti alla rete del gas, degli immobili compresi tra i civici n. 10 e n. 29;

Preso atto che i lavori sono previsti a partire dal giorno 27.07.2020 e fino al 01.08.2020;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

### ORDINA

che dalle ore 08,00 del giorno 27.07.2020 e fino al termine dei lavori previsto per il 01.08.2020, sia istituito il divieto di transito in regione Sant'Eusebio, dal civico n. 10 al civico n. 29, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

E' fatto salvo in ogni caso, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica e che siano informati, a cura della Società esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati dei Comuni di Susa e Mompantero e sia sempre garantito l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

### **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 22.07.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**